

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29/03/2023

L'anno 2023 Il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 12:00 su piattaforma Zoom si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Organizzare Italia APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (C.F. 92088460396).

Assume la presidenza il Presidente della associazione la Sig.ra Sabrina Toscani la quale, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Irene Novello che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale secondo le indicazioni del RUNTS
2. Varie ed eventuali

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede a riportare i motivi per cui si rende necessario il cambiamento dello statuto associativo.

Per essere in regola con le nuove norme del terzo settore è stata fatta richiesta di registrazione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che ha inviato delle ulteriori osservazioni sullo statuto attuale e sulla necessità di modificare una parte dell'art.18. Il Presidente legge il nuovo statuto proposto sottolineando quanto segue.

La frase "per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione" viene sostituita con la frase "per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci". Il Presidente legge le motivazioni riportate dal RUNTS per queste modifiche.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione.
A conclusione viene posto in votazione palese.

Germana Chiricò: approva
Fabiola Di Giov. Angelo: approva
Enrica Maria Laveglia: approva
Irene Novello: approva
Francesca Pansadoro: approva
Emanuela Tirabassi: approva
Sabrina Toscani: approva

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Segretario

gentile

Il Presidente

Meo

Allegato: statuto Organizzare Italia ETS

STATUTO ENTE TERZO SETTORE ETS

Art. 1. Denominazione

È costituito nel rispetto del codice, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato: Organizzare Italia ETS, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2. Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4. Sede

L'associazione ha sede in Ravenna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e in questo caso potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6. Oggetto

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Promuovere la divulgazione della cultura dell'organizzazione personale e valorizzare l'impatto sociale del miglioramento delle capacità organizzative della persona in tutti i contesti in cui essa si trova a operare e muoversi
- Divulgare la conoscenza dei fondamenti di una buona organizzazione personale e del benessere psico-fisico derivanti da una migliore gestione dei sistemi organizzativi personali.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- eroga corsi online e offline per studenti, docenti, tutor doposcuola, genitori per imparare a individuare, valorizzare e allenare le competenze organizzative personali;
- promuove studi, ricerche, convegni, seminari e quant'altro possa permetterne la divulgazione e stimoli la partecipazione dei propri associati e non;
- pubblica libri, periodici e bollettini (con esclusione dei quotidiani);
- sviluppa e mantiene rapporti con altre Associazioni o Organizzazioni o Enti, italiani ed esteri, finalizzati anche all'erogazione di servizi ai Soci,
- organizza attività di promozione e di comunicazione a favore dei propri iscritti e dell'associazione, come l'organizzazione di eventi di vario genere e attraverso specifiche iniziative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- avviare iniziative di divulgazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, eventi, ritrovi e simili e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto;

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti gli interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- è prevista un'attività commerciale non prevalente;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Art. 7. Soci

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, i soci possono essere:

- FONDATORI tutti i soci che hanno firmato l'atto costitutivo che con deliberazione insindacabile e inappellabile saranno ammessi con tale qualifica.
- ORDINARI, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri, senza alcuna forma di discriminazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 8. Ammissione soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni comunicazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie della associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio legale rappresentante. Il Consiglio Direttivo entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda deciderà sull'ammissione o meno del nuovo socio.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile, a qualsiasi titolo neanche a causa di decesso e non è rimborsabile.

Art. 9. Soci volontari

L'associazione può avvalersi di soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 10. Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 117/2017 e comunque il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 11. Diritti e doveri di soci

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 12. Recesso del socio

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 13. Assicurazione obbligatoria

I soci volontari che prestano l'attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 14. Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative) nel rispetto dell'art. 7 del D.lgs 117/2017;
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17. Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito:

- a) nominare e convocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.
- j) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- k) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

Art. 18. Modalità di funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati via mail o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza del Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

È ammessa anche l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vi partecipa.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 19. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di amministrazione, come previsto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 117/2017, esso è composto da un numero di membri non inferiore a cinque. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 21. Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente.

Art. 22. Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di revisione.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Art. 23. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 24. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art. 25. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il **30 MAR. 2023** n. **932** Serie **3**

per il DIRETTORE PROVINCIALE



Esempio